

Codice di procedura penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250

Codice procedura penale
Approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

LIBRO TERZO. Prove - TITOLO PRIMO. Disposizioni generali

Articolo 191

Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L. 14.07.2017, n. 110 con decorrenza dal 18.07.2017.